

L'OPINIONE

SOCIETÀ

S.r.l.: effetti della cessazione del sindaco unico - revisore

di Raffaele Marcello | 17 Dicembre 2025

La cessazione del sindaco unico che svolge anche la funzione di revisore legale rappresenta uno dei passaggi più delicati nella fisiologia dei controlli interni delle s.r.l., poiché incide simultaneamente sulla vigilanza societaria, sulla revisione contabile e sull'equilibrio complessivo degli assetti di governance. L'unitarietà dell'incarico, l'immediata efficacia delle dimissioni, l'inoperatività della prorogatio nelle cessazioni anticipate, gli obblighi di comunicazione verso il Ministero Economia e Finanze (MEF) e le criticità determinate dall'inerzia dei soci nella ricostituzione dell'organo delineano un quadro applicativo complesso e ad elevato rischio professionale.

Natura inscindibile dell'incarico e disciplina della cessazione

Nelle società a responsabilità limitata in cui l'organo di controllo è costituito in forma monocratica e al sindaco unico è attribuita anche la funzione di revisione legale (dei conti), la **cessazione dell'incarico** assume una rilevanza sistemica di primo livello, in quanto incide contemporaneamente su entrambe le dimensioni del controllo, quella di legalità e quella contabile.

Il corretto inquadramento della fattispecie impone di coordinare la disciplina codicistica degli artt. 2400 e 2401 c.c., il rinvio operato dall'art. 2477, comma 4, c.c., e la normativa speciale in materia di revisione legale contenuta nel D.Lgs. n. 39/2010 e nel D.M. MEF 28 dicembre 2012, n. 261. Proprio quest'ultimo, all'art. 1, comma 2, chiarisce che la cessazione dall'ufficio di sindaco è **regolata esclusivamente dalle norme del Codice civile** anche quando la revisione legale sia esercitata dall'organo di controllo.

Da tale coordinamento discende un principio fondamentale: l'incarico del sindaco unico-revisore ha natura **inscindibile**, con la conseguenza che non è giuridicamente configurabile alcuna cessazione parziale. Il professionista non può dimettersi dalla sola funzione di revisione legale mantenendo quella di vigilanza, né può rinunciare alla vigilanza ex art. 2403 c.c. conservando il mandato di revisore.

Ogni vicenda estintiva travolge sempre l'intero complesso delle funzioni attribuite.

Durata dell'incarico, prorogatio e dimissioni anticipate

Sul piano temporale, l'assetto normativo conduce a riconoscere la perfetta **coincidenza** tra la durata triennale prevista per l'organo di controllo dall'art. 2400, comma 1, c.c. e quella fissata per l'incarico di revisione legale dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

Ne consegue che il sindaco unico-revisore nominato per un triennio cessa, di regola, all'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio. In tale ipotesi opera il **regime di prorogatio**, che consente al professionista di permanere temporaneamente nelle funzioni fino alla nomina del successore, evitando una *vacatio* dell'organo di controllo. Tale meccanismo, tuttavia, non è estensibile alle ipotesi di cessazione anticipata, con particolare riferimento alla rinuncia.

Le **dimissioni** del sindaco unico-revisore producono infatti **effetti immediati**, determinando la cessazione istantanea dell'incarico senza possibilità di protrazione provvisoria delle funzioni. Sul piano degli adempimenti pubblicistici, la cessazione anticipata comporta l'**obbligo di comunicazione al MEF** secondo le modalità e i termini previsti dal D.M. n. 261/2012, nonché l'aggiornamento del Registro dei revisori legali entro trenta giorni.

L'**organo di controllo**, quando distinto dal revisore, è tenuto a **vigilare** sull'adempimento di tali obblighi; nel caso del sindaco unico-revisore, l'onere informativo si concentra integralmente sul professionista cessante.

Vacatio dell'organo di controllo, intervento giudiziale e profili di responsabilità

Gli effetti più problematici emergono quando la rinuncia del sindaco unico-revisore non è seguita dalla tempestiva nomina del sostituto da parte dei soci, lasciando la **società priva dell'organo di controllo** pur in presenza dell'obbligo di cui all'art. 2477 c.c.

È in questo contesto che si manifesta con maggiore evidenza il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 2477, comma 5, c.c.

Il Tribunale di Torino, con Decreto del 9 dicembre 2019, ha proposto una lettura estensiva dell'art. 2477, comma 5, c.c., affermando che il **potere di intervento dell'autorità giudiziaria** non è circoscritto al solo caso della prima insorgenza dell'obbligo di nomina, ma si estende a tutte le ipotesi in cui, accertato il superamento dei limiti dimensionali, l'inerzia dei soci determini l'assenza dell'organo di controllo. In tale pronuncia il giudice ha valorizzato il riferimento testuale al "bilancio in cui vengono superati i limiti", ritenendo che il legislatore non abbia inteso limitare l'intervento al solo primo esercizio di superamento, ma a **ogni situazione in cui la società, pur obbligata, resti priva dell'organo di controllo**. A ciò si affianca una lettura sistematica fondata sul principio degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che risulterebbero compromessi ove si ammettesse la possibilità per la s.r.l. di rimanere priva del presidio dei controlli a seguito delle dimissioni del sindaco e dell'inerzia assembleare, con la conseguenza che l'intervento del tribunale assume la funzione di strumento di ripristino della legalità organizzativa ogniqualvolta venga meno l'assetto dei controlli imposto dalla legge.

Di segno opposto, con ordinanza del 14 gennaio 2021, il Tribunale di Milano ha adottato una ricostruzione rigorosamente restrittiva. Da un lato, il giudice ha escluso l'operatività dell'istituto della *prorogatio* per i sindaci, osservando che essa trova fondamento normativo solo nell'ipotesi di scadenza naturale del mandato ex art. 2400 c.c., con la conseguenza che, in caso di dimissioni, la **cessazione è immediata** e legittima l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle imprese ex art. 2190 c.c. una volta che la società sia rimasta inerte nella sostituzione. Dall'altro lato, è stato negato che il tribunale possa procedere alla nomina del nuovo organo in presenza di dimissioni del sindaco unico-revisore, qualificando l'art. 2477, comma 5, c.c. come norma eccezionale e quindi non suscettibile di applicazione analogica al di fuori dell'ipotesi tipica del primo superamento dei limiti dimensionali. Secondo questa impostazione, l'**intervento giudiziale** resta confinato alla fase genetica dell'obbligo e **non può operare quando la carica venga meno per cause diverse**, quali dimissioni, decadenza o decesso.

La cessazione del sindaco unico-revisore produce effetti particolarmente rilevanti anche sul piano delle **responsabilità**. Fino al momento in cui la rinuncia o la revoca divengono efficaci, il professionista resta pienamente responsabile per gli obblighi di vigilanza e di revisione; oltre tale limite temporale, la responsabilità per la mancata ricostituzione dell'organo di controllo e per l'eventuale aggravamento delle irregolarità gestionali si trasferisce sugli amministratori e sui soci che non abbiano provveduto.

In tale prospettiva, la **corretta gestione formale della cessazione** assume un valore strategico sotto il profilo difensivo. Diventa essenziale che il sindaco unico-revisore documenti in modo rigoroso la comunicazione delle dimissioni, i solleciti rivolti alla società per la nomina del sostituto, gli adempimenti verso il Registro delle imprese e il MEF, così da cristallizzare con precisione il momento di cessazione delle proprie funzioni.

La **cessazione del sindaco unico-revisore** non rappresenta dunque un mero evento formale, ma un vero e proprio snodo critico nella vita della società, con effetti diretti sulla tenuta degli assetti di *governance*, sull'effettività del sistema dei controlli e sull'esposizione professionale del soggetto incaricato, oggi sempre più spesso oggetto di verifica anche in sede concorsuale e risarcitoria.